

---

## **D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180**

Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni

---

---

### **TITOLO I**

#### **Del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni**

##### ***1. Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.***

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.

---

##### ***2. Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità.***

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

- 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
- 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
- 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

---

### ***3. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali.***

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.

---

### ***4. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni.***

Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

---

### ***5. Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.***

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.

[Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà].

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

---

## **TITOLO II**

### **Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato**

#### ***6. Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione.***

Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salvo l'applicazione degli artt. 13 e 23.

---

***7. Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione.***

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del [D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518](#) .

Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

---

OMISSIS

---

***9. Personali speciali che godono della facoltà di cessione.***

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

---

***10. Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi.***

Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti .

---

OMISSIS

---

***13. Personale assunto con contratto a tempo determinato.***

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato,

che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'articolo 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente.

La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

---

#### ***14. Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione.***

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

---

#### ***15. Istituti ammessi a concedere prestiti.***

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli artt. 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

---

#### ***16. Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni.***

È costituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" amministrato con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

L'ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.

Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.

Il Fondo è destinato:

- 1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
- 2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli artt. 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.

I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

---

### ***17. Contributi a favore del Fondo.***

Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali di cui agli artt. 9 e 10 è ritenuto ogni mese a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.

I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.

La restituzione avviene senza interessi.

---

OMISSIS

---

### ***21. Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo.***

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.

---

OMISSIS

---

### ***23. Casi di limitazione della durata dei prestiti.***

L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

---

#### ***24. Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti.***

Non possono ottenere prestiti:

- a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
  - b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;
  - c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
  - d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell'art. 8.
- 

#### ***25. Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia.***

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli artt. 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.

---

#### ***26. Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti.***

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito.

L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

---

#### ***27. Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi.***

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:

- a) una somma calcolata in ragione di lire 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;
- b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).

---

### ***28. Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti.***

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

---

OMISSIS

---

### ***32. Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti.***

Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'articolo 16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Sta assume i seguenti rischi:

- a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
- c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.

Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.

Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo recupera le somme pagate per conto del cedente cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art. 45.

---

### ***33. Limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo.***

Gli obblighi delle garanzie prestate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso.

---

### ***34. Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo.***

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

---

### ***35. Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione.***

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è recuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art. 45.

---

### ***36. Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate.***

Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quo cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario.

Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.

---

### ***37. Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni.***

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti.

In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.

---

### ***38. Estinzione anticipata di cessione.***

Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo.



In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.

Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera *b*) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.

Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.

---

### ***39. Rinnovo di cessione.***

È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso.

Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

---

### ***40. Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente.***

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38.

Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.

L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.

---

### ***41. Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo.***

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti dal Fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del

Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.

---

***42. Nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti - Inefficacia di atti riguardanti quote cedute.***

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.

Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.

Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.

---

***43. Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza.***

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.

---

***44. Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza.***

Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

---

***45. Procedimenti coattivi - Casi di eccezione.***

Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di

un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può recuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli artt. 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore.

Il Fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.

---

#### ***46. Estinzione di obbligazione verso il Fondo per decesso del debitore.***

La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

---

#### ***47. Agevolazioni fiscali.***

I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.

Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.

I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42 tabella allegato B), [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269](#), e successive modificazioni.

Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.

---

#### ***48. Patrimonio del Fondo - Rendiconto - Controllo della Corte dei conti.***

Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è costituito:

- a) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;
- b) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
- c) da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- d) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti di cui all'art. 50.

I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero del tesoro.

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo.

---

#### ***49. Contributi e rimborsi dovuti dal Fondo al Tesoro.***

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:

a) stipendi al personale di ruolo;

b) spese di stampati e di cancelleria;

c) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del Fondo.

Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 22 e di eventuali Commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al Fondo, per premio giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese di amministrazione.

Nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.

Nel bilancio dell'entrata dello Stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale, il Fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.

---

#### ***50. Conti correnti del Fondo con il Tesoro.***

È istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.

È istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del Tesoro.

---

### TITOLO III

#### **Della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato**

##### ***51. Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti.***

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.

---

##### ***52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro.***

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità.

---

##### ***53. Istituti autorizzati a concedere prestiti.***

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.

---

##### ***54. Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie.***

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.

Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.

---

##### ***55. Applicabilità di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni.***

Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto sia applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 13, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo,

terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella [legge 2 ottobre 1942, n. 1251](#), gli obblighi del "Fondo per le indennità agli impiegati" previsti dagli artt. 1 e seguenti di detto decreto-legge

sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.

Non si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali. Lo stesso divieto vale per i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.

---

#### ***56. Applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione.***

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'art. 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

---

#### ***57. Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi.***

Le norme di cui agli artt. 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta a società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.

---

### **TITOLO IV**

#### **Della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le quote per sottoscrizioni a prestiti nazionali**

#### ***58. Facoltà e limiti delle deleghe.***

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con [Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165](#).

La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.

La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia

ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.

---

### ***59. Notificazione delle deleghe.***

Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.

Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono notificate all'amministrazione medesima nella persona del Direttore generale.

Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.

---

### ***60. Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni - Notificazione.***

Il Ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal Ministero stesso o dalla cessata Unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per le case di loro proprietà, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la gestione propria e per quella del cessato Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, quando gli alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà di tali emolumenti.

L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia anche all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

---

### ***61. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, ritenute d'ufficio.***

Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, la Cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni nonché, sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque specie.

La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.

Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.

---

***62. Facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosità.***

Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'articolo 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità.

Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il recupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.

---

***63. Effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega.***

La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.

In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il recupero delle parti di quote non percepite.

Nei casi contemplati dagli artt. 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.

---

***64. Inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute.***

Sono inefficaci, rispetto allo Stato e agli altri enti debitori degli stipendi o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.

---

***65. Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali.***

Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facoltà di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.

---



**66. Agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente articolo.**

La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.

Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare all'Amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.

---

**TITOLO V**

**Del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni**

**67. Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto.**

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.

---

**68. Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni.**

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.

Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

---

**OMISSIS**

---

**70. Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione.**

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

---

## *Disposizioni generali e transitorie*

### ***71. Crediti dello Stato per responsabilità amministrative e contabili.***

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei crediti dello Stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti stessi.

---

### ***72. Personale daziario di cessate gestioni statali.***

Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di consumo.

---

### ***73. Personale dell'amministrazione dell'ex casa reale.***

Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

---

### ***74. Rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del Fondo.***

Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.

Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi.

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.

---

### ***75. Debito del Fondo verso la Cassa depositi e prestiti.***

Per la graduale estinzione del residuo debito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, numero 1934, e degli artt. 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso la Cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, al quale il Fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità di dieci milioni di lire fio ad estinzione del debito.

Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.

---

#### **76. Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo.**

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.

La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956.

Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le proprie disponibilità.

Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il mese di gennaio.

Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziare in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.

---

#### **77. Anticipazioni dell'E.N.P.A.S. a favore del Fondo.**

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato, a' termini dell'art. 29 della [legge 19 gennaio 1942, n. 22](#), modificato dall'art. 2 del [decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 103](#), ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessità, ed in genere, ogni sua attività patrimoniale, anche in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

---